

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 10

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

(Parere ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 marzo 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D5/13


Roma, 28 marzo 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

A tal fine è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI, alcuni dei quali già componenti del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

Il Gruppo di lavoro ha individuato e messo in evidenza le criticità del D.P.R. n.139 del 2010, proponendo modifiche ed integrazioni del testo del regolamento e dell'allegato.

In sede di applicazione del regolamento del 2010, erano emerse, in particolare, difficoltà applicative legate alla costruzione dell'allegato, caratterizzato da numerose eccezioni per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli provvedimentali delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, in alcuni casi (in particolare, nelle fattispecie di cui ai nn. 1 e 30 dell'allegato), anche per gli interventi ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del DM n. 1444 del 1968. Da ciò derivava, infatti, la "complicazione" del quadro giuridico di riferimento, per cui le medesime tipologie di interventi, ancorché definite dall'allegato di lieve entità, potevano essere ammesse alla procedura semplificata solo se ricadenti su aree *ex lege* "Galasso" (art. 142 del codice di settore) o sottoposte a vincoli d'insieme di bellezza panoramica (lettera *d)* dell'art. 136), mentre rimanevano soggette alla procedura autorizzatoria ordinaria negli altri casi, ossia, come anticipato, ove l'intervento proposto avesse dovuto essere eseguito in area sottoposta a vincolo di c.d. "bellezza individua" (art. 136, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Codice) ovvero a vincolo provvedimentale di "bellezza d'insieme" quale "*complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*" (art. 136, comma 1, lett. *c)*, del Codice).



La proposta limita solo a pochi casi la suddetta esclusione dal regime autorizzatorio semplificato.

In tutte le altre ipotesi, la novella riconosce, più coerentemente, che tutti gli interventi di lieve entità, in quanto tali, sono ammessi alla semplificazione, con l'unica differenza per cui, in alcuni casi determinati, gli interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* sono soggetti esclusivamente un maggiore approfondimento e un contenuto più ricco nella scheda "semplificata" (già prevista dal dPCM 12 dicembre 2005), richiesta in generale per tutti gli interventi di lieve entità.

L'esclusione – in via di eccezione – dalla semplificazione continua a valere per le tipologie di interventi di cui ai numeri 1), 2) e 15) dell'allegato. Si tratta di interventi di maggiore impatto (incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc.; interventi di demolizione e ricostruzione; realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici), per i quali il Gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito, ha convenuto sulla necessità di mantenere la procedura ordinaria dell'art. 146 del codice. Tali tipologie di intervento restano pertanto escluse dalla semplificazione, come già detto, quando sono da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del Codice, nonché, limitatamente alle fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Inoltre, secondo quanto previsto al punto 37 dell'allegato, rimane esclusa dalla semplificazione l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo di c.d. "bellezza individua" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Codice.

Il Gruppo di lavoro ha altresì proposto un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato. Sulla base della delega intervenuta, si è pertanto proceduto ad una generale ricognizione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; ciò allo scopo di precisarne meglio portata e caratteristiche, e di rendere conseguentemente più agevole lo stesso ricorso al regime semplificato, in ragione della migliore individuazione della fattispecie ad esso assoggettata, tanto da parte del privato quanto ad opera delle amministrazioni coinvolte.

Lo schema del D.P.R. è, quindi, il risultato di una elaborazione condivisa dall'Amministrazione statale, dalle regioni e dagli enti locali, che tiene in debito conto le esigenze operative di tutte le amministrazioni coinvolte nell'ambito della prioritaria finalità di tutela del paesaggio, garantendo, nel contempo, uno snellimento delle procedure, al fine di fornire una rapida risposta alle istanze dei cittadini.



Lo schema di regolamento è composto da n. 6 articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 del DPR 139/2010, i cui contenuti sono stati ridefiniti come segue.

Al **comma 1** si è precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità *“le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”*. Esigenze di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione e garanzia dell'iniziativa privata, specialmente quando siano già stati effettuati investimenti per la realizzazione dell'intervento, rendono ragionevole ricondurre questa particolare ipotesi nell'ambito della fattispecie oggetto di autorizzazione semplificata, ove si consideri che l'intervento non deve essere mutato rispetto a quello precedentemente autorizzato (o, qualora se ne chiede una modifica, essa deve essere conforme alle prescrizioni dettate in sede di vestizione del vincolo eventualmente sopravvenute e comunque deve riguardare interventi di lieve entità rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento), e che deve essere trascorso un lasso di tempo contenuto (max. 120 gg.) dalla scadenza del titolo autorizzatorio precedente.

Al **comma 2**, si è chiarita la portata delle specificazioni e rettificazioni che potranno essere apportate elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del DPR 139/2010. Si esaminano di seguito le variazioni rispetto al testo precedente.

Al **comma 1**, in applicazione del principio di asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi da parte del tecnico abilitato, che trova ormai applicazione in via generale nella disciplina degli interventi edilizi (vd. artt. 6, 20, 22, 23 T.U. ed. e art. 19 l. 241/1990), si sono chiariti, alleggerendoli, gli oneri documentali gravanti sul privato, precisando altresì che tale asseverazione non deve riguardare tutti gli aspetti urbanistico-edilizi dell'intervento, ma solo quelli che hanno rilievo paesaggistico, comportando un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene. In questo quadro, si è di conseguenza alleggerita anche l'azione amministrativa, eliminando l'onere per i comuni di attestare la conformità urbanistico edilizia degli interventi laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione non coincidesse con quella competente in

materia urbanistico edilizia, come avviene tutte le volte in cui delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica siano le Province o gli Enti parco.

Al **comma 2**, si è eliminato il rinvio a convenzioni tra il Ministero e le Regioni per ulteriori semplificazioni documentali all'istanza di autorizzazione semplificata perché ritenute non rientranti nell'oggetto della delega di cui all'art. 146 comma 9 del Codice.

L'attuale **comma 3** specifica, come già esposto sopra, i contenuti che la documentazione richiesta deve presentare con riguardo ad una serie di interventi elencati nell'Allegato 1 allorché riguardino immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. La previsione "compensa" la precisazione, contenuta nell'allegato, secondo la quale tutti gli interventi di lieve entità (salvo – come detto – quelli di cui ai nn. 1, 2 e 15 e, in alcune limitate ipotesi, quelli di cui al n. 37) godono della semplificazione, anche se ricadenti su beni vincolati con vincolo provvedimentale delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 136 del codice di settore. La modifica mira a rendere più omogeneo, semplice e chiaro il quadro normativo, altrimenti troppo articolato in sottodistinzioni poco comprensibili; si ripromette altresì l'obiettivo di fornire certezza a privati e amministrazione in sede di valutazione della rilevanza paesaggistica dell'intervento, garantendo la più ampia applicazione del regime autorizzatorio semplificato.

Il **comma 4**, tiene luogo delle previsioni in materia di trasmissione in via telematica dei documenti, prima contenute al comma 3, ma reca, per ragioni di semplificazione e alleggerimento della lettera della norma, un rinvio generale alle "*vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale*".

L'articolo 3 modifica ed integra l'articolo 4 del DPR 139/2010, come di seguito specificato.

Al **comma 1** si è eliminato l'onere della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento, essendo questo attivato su istanza di parte, mentre si è chiarito che decorso inutilmente il termine fissato per l'eventuale integrazione documentale da parte del privato, "*l'istanza è dichiarata improcedibile*"; ai commi seguenti sono state apportate solo lievi modifiche di carattere meramente formale, allo scopo di apportare maggiore chiarezza, snellendolo, al disposto normativo.

Al **comma 2**, è stato introdotto un alleggerimento procedurale, eliminando il riferimento alle modalità di verifica della conformità urbanistica nelle ipotesi in cui l'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico non coincida con il Comune. Tale riscontro avverrà quindi sulla base dell'asseverazione di conformità urbanistica prodotta dall'istante.

Al **comma 3**, si chiarisce che il riscontro di conformità paesaggistica avviene anche sulla base delle prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico adottato, ma non ancora approvato.

E' stato, poi, soppresso il **comma 5**, che prevedeva la possibilità per l'istante cui l'autorizzazione fosse stata negata dall'amministrazione competente alla gestione del vincolo di chiedere una pronuncia del soprintendente. Si è, invero, ritenuto che tale facoltà determinasse un inutile aggravamento procedurale e un eccessivo carico amministrativo per le soprintendenze.

Al **comma 6** si è precisato che in caso di mancata espressione, nel termine, del parere vincolante del soprintendente, l'ente locale deve provvedere sollecitamente.

Al **comma 8**, primo periodo, è stato specificato che il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente viene emesso ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. E' stato, inoltre, soppresso l'ultimo periodo, il quale recava l'ovvia affermazione per cui, ove il parere del soprintendente abbia carattere meramente obbligatorio e non vincolante, la conclusione del procedimento è rimessa all'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico.

Al **comma 10** è stato stabilito che il parere obbligatorio del soprintendente debba essere reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

E' stato altresì eliminato il **comma 11** (*L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni*), ormai superfluo dopo che la modifica introdotta nell'art. 146 del codice di settore dai numeri 1) e 6) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha abrogato lo *stand still* di trenta giorni originariamente previsto ed ha chiarito che il quinquennio costituisce un periodo non già di validità, bensì di efficacia dell'atto autorizzatorio.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del DPR 139/2010, introducendo il nuovo comma 2-*bis*, il quale prevede che l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo conferisca specifica evidenza, all'atto della relativa trasmissione, agli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ciò allo scopo di consentire alle soprintendenze di individuare tempestivamente e trattare celermente le predette pratiche, soggette a termini procedurali più brevi.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'allegato 1 al DPR 139/2010 con il nuovo allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di "lieve entità" sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Si illustrano le modifiche rispetto al precedente allegato:



- Sono state eliminate – come già esposto sopra - le eccezioni alla possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata, che riguardavano le categorie di interventi di cui ai nn. 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, ove relative agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice, nonché, nell'ipotesi di cui al n. 30, anche ove relative agli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili.
- Ai numeri 1 e 2 è rimasto – come già detto – il precedente regime di eccezione dalla procedura semplificata, ma si è proceduto a una riformulazione testuale della clausola di esclusione.
- Al numero 2 si è chiarito che, ai fini dell'assoggettamento a procedura semplificata, la demolizione e ricostruzione debba rispettare non solo la precedente volumetria e sagoma, ma anche insistere sulla medesima area di sedime.
- Al n. 3 si è precisato che gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono ammessi a procedura semplificata solo se riferiti a superfetazioni (e manufatti accessori, si è ulteriormente specificato) che siano manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
- Al n. 4 si è chiarito che le chiusure di terrazze o di balconi sono assoggettate a procedura semplificata in ogni ipotesi, e non solo ove si tratti di balconi e terrazze già chiusi su tre lati.
- Al n. 6 si è chiarito che solo gli adeguamenti antisismici o di contenimento dei consumi energetici degli edifici che rivestano carattere indispensabile possono beneficiare della procedura semplificata.
- Al n. 8 si è specificato che nella tipologia comprendente la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq, devono intendersi incluse anche le installazioni di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq;
- E' stata inserita una nuova voce n. 9, comprendente la installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta, che costituisce in realtà una chiarificazione di quanto già contenuto nel numero 8.
- Nel n. 11 – riguardante gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche – è stata eliminata la salvezza delle *procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore*, posto che, in realtà, la disciplina speciale di settore non prevede nessuna

agevolazione o semplificazione, per questo tipo di interventi, rispetto all'autorizzazione paesaggistica.

- Nel n. 12 si è puntualizzato che la costruzione di muri di contenimento del terreno è soggetta a procedura semplificata solo se limitata ad un'altezza non superiore a metri 1,50.
- Al n. 13 si è chiarito l'assoggettamento a procedura semplificata delle modifiche dei muri di cinta anche ove comportanti incrementi di altezza, purché contenuti entro il 20 per cento dell'altezza preesistente.
- E' stata poi inserita la voce n. 15, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici (con esclusione degli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Codice); si tratta non di un inammissibile ampliamento, ma di una mera specificazione chiarificatrice delle tipologie già previste dalla precedente voce n. 14 dal d.P.R. n. 139 del 2010.
- Nel n. 17 – concernente la posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi – si è inserita un'utile chiarificazione circa il fatto che l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche non è soggetta ad autorizzazione e ricade nell'ambito di attività libera di cui all'art. 149 del codice, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, se effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.
- Nel n. 18 – già n. 16 – è stata introdotta un'analogia, utile precisazione, chiarendo che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, in quanto non reca alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.
- Nel n. 19 – già n. 17 – (*Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente*) sono state introdotte ulteriori specificazioni delle tipologie già indicate (in termini peraltro non tassativi) dal d.P.R. n. 139 del 2010: percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'*iter* di formazione dello strumento urbanistico.
- Al n. 22 è stato chiarito che sia l'installazione di cabine per impianti tecnologici che la sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione sono



sempre soggette a procedura semplificata, eliminando le precedenti specificazioni che si prestavano a ingenerare dubbi applicativi.

- Nella voce n. 30, già voce n. 28 – *Pannelli solari, termici e fotovoltaici* – il limite di superficie è stato ampliato da 25 a 30 mq, per tenere conto della pratica più diffusa.
- Al n. 31 è stato chiarito che i nuovi pozzi e le opere di presa e prelievo da falda sono sottoposti a procedura semplificata solo ove i manufatti in soprasuolo siano di ridotte dimensioni.
- Nella voce 32 – già voce n. 30 – (*Tombinamento parziale di corsi d'acqua*) si è precisato che la possibilità di semplificazione riguarda le autorizzazioni finalizzate a consentire l'accesso a *edifici* esistenti, a prescindere dalla loro attuale destinazione ad abitazione, che costituisce di per sé un dato non avente alcuna rilevanza dal punto di vista paesaggistico.
- E' stata eliminata la voce di cui al precedente n. 33 (*taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali*) perché in realtà rientrante nella previsione sugli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice.
- Nel n. 34 – già n. 32 – relativo al ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, è stata aggiunta la specificazione per cui questa voce comprende anche gli interventi di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- Nella stessa logica, nel n. 37, già n. 36 – concernente il *taglio di alberi isolati o in gruppi* – si è chiarito che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-culturale; nello stesso numero, è stata comunque esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata con riguardo alle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. *a)* e *b)* del Codice.
- Nel n. 39, già n. 38, riguardante gli *interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili*, si è precisato, anche al fine di fugare equivoci circa possibili "liberalizzazioni" totali di simili interventi al di sotto dei 180 giorni, che siffatte occupazione sono libere per un periodo fino a trenta giorni, sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica se di durata compresa tra 31 e 180 giorni e richiedono, infine, la normale procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del codice per ogni durata superiore; la precisazione chiarisce altresì che le installazioni fino a 30 giorni sono "libere" solo a patto che non sia diversamente disposto dal piano paesaggistico o dalle regole d'uso contenute nel provvedimento di vincolo.
- E' stata altresì inserita una nuova voce (che si colloca al n. 41), che costituisce in realtà una specificazione chiarificatrice di quanto già previsto nell'allegato e sulla necessità della cui

esplicitazione era stata ripetutamente richiamata l'attenzione da parte dell'ANCI, in accordo con le Regioni, nella quale si assoggettano a procedura semplificata le varianti non sostanziali di progetti già autorizzati, anche di non lieve entità.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che agli adempimenti previsti dal regolamento le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Ester Rossino, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232967 – e-mail estergiuseppa.rossino@beniculturali.it

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

L'articolo 146 del Codice reca, in particolare, le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il comma 9 dell'articolo 146 prevede che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 9 luglio 2010, n. 139, recante "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità".

Successivamente, l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che con regolamento di delegificazione sono dettate disposizioni modificative e integrative al DPR 9 luglio 2010, n. 139, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali, essendo state riscontrate alcune criticità in relazione agli interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato I al regolamento attualmente vigente. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno



dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali. Pertanto, la novella al DPR sopra menzionato introduce un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, prevedendo, altresì, una riduzione delle eccezioni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento risponde a specifiche esigenze di ulteriormente snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori", non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio (che rappresentano il 75% del totale), e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono i seguenti:

- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi "maggiori" che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso i seguenti indicatori:

- uniformità di individuazione e applicazione delle fattispecie concernenti gli interventi di lieve entità sul territorio nazionale;
- numero maggiore di istanze, correlato all'ampliamento degli interventi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Ministro in data 14 giugno 2012.

Lo schema di regolamento sarà inoltre oggetto di esame da parte della Conferenza unificata.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata



attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dal Gruppo di lavoro non sono state prese in considerazione opzioni alternative, in quanto l'intervento normativo proposto è stato ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono state analizzate le difficoltà operative ed interpretative riscontrate nell'applicazione del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, al fine di superare le criticità riscontrate.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi. I vantaggi sono riconducibili ad una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, con conseguente maggiore possibilità per gli utenti di usufruire della procedura semplificata, più snella rispetto alla procedura ordinaria.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, è prevista la trasmissione alla soprintendenza competente, da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, degli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, pertanto, non si è proceduto ad alcuna comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le procedure semplificate si inseriscono in strutture già in grado di operare nello specifico settore. L'eventuale aggravio di lavoro verrà superato con una più equa e razionale distribuzione dei carichi di lavoro. Non sussistono fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali con le modalità e le risorse già esistenti. Inoltre, l'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice. Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

E' previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché potranno essere apportate variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione. Inoltre, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, sarà effettuata la prevista V.I.R. a cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

-verifica dell'aumento delle istanze e dell'adeguamento delle strutture;

-verifica dell'adeguatezza dei parametri che hanno determinato l'individuazione degli interventi di lieve entità, la cui applicazione non abbia comportato pregiudizio al patrimonio paesaggistico.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Indicazione dei referenti dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Rosaria Maria Di Prima, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232567 e-mail rosariamaria.diprima@beniculturali.it e Dr.ssa Maria Cristina Dattoli n. tel 066723 2975 - e-mail mariacristina.dattoli@beniculturali.it

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La previsione del regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e d'intesa con la Conferenza unificata, trae origine dalla necessità di novellare il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, al fine di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Esso si colloca nell'ambito degli interventi volti a realizzare la prioritaria politica di snellimento e semplificazioni delle procedure amministrative, nell'ambito della finalità di tutela del paesaggio.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativa nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;
- decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".
- articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, che prevede che con regolamento sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui al DPR 9 luglio 2010, n. 139, recante "Procedimento semplificato di



- autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”;
- articolo 136, comma 1, del predetto Codice, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottratte all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare gli articoli 7, 17 e 18 relativamente alle strutture ministeriali competenti in materia di paesaggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento ha incidenza diretta sul decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”, che è novellato dal presente Regolamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed, anzi, si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dall'articolo 97, relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto della potestà legislativa in materia di paesaggio, delineato dall'articolo 117 della Costituzione e ribadito dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale in materia di tutela del paesaggio. Dall'analisi di dette sentenze emerge, infatti, costantemente che “alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata la disciplina paesaggistica” (sent. Corte Cost. n. 235 del 22 luglio 2011)

Il presente schema di regolamento, che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza unificata, è il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali che, nel corso dei lavori preparatori, non hanno formulato osservazioni relativamente al riparto delle competenze in materia di tutela del paesaggio.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento si muove nell'ottica di un bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, collocando competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali e organizzativi di governo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

L'orientamento prevalente della Corte Costituzionale si evince da numerose sentenze, tra cui si segnalano le seguenti:

- sentenza n. 232 del 27 giugno 2008 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 della Regione Puglia, introdotto dall'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10, nella misura in cui la norma censurata aveva introdotto una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, violando, quindi, l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., in relazione all'articolo 146 del Codice dei beni culturali, che subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico;

- sentenza n. 235 del 22 luglio 2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 2010, n.11, della Regione Campania nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la sfera di competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

- sentenza n.207 del 18 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici europei.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato l'impianto del testo normativo base di riferimento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo, ad eccezione della deroga all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per la scheda tipo utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il DPR n. 139 del 2010, novellato dal presente provvedimento, all'articolo 6, comma 1, stabilisce che le disposizioni regolamentari sono immediatamente applicabili presso le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Lo stesso articolo 6, al comma 2, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, entro 180 giorni, le norme necessarie per conformare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata ai criteri del regolamento medesimo, in ragione dell'attinenza delle disposizioni regolamentari ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative (art.117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).

Le norme di tale articolo non sono state novellate dal presente decreto e, pertanto, si applicano anche alle disposizioni modificate dallo stesso.

I termini previsti si ritengono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La novella al precedente regolamento n. 139/2010 è da ricondurre, oltreché alla necessità di dare attuazione all'articolo 44 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, alla esigenza di superare le criticità operative segnalate nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro, istituito con D.M. in data 14 giugno 2012, per l'istruttoria e la riforma del D.P.R. n. 139 del 2010, dalle autonomie regionali e locali nonché dagli uffici periferici del Ministero e dalla competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea. In tale sede, infatti, sono state illustrate difficoltà applicative e interpretative dell'attuale normativa. Non si ritiene di commissionare all'ISTAT un'apposita elaborazione statistica nella materia oggetto del provvedimento. I dati potranno essere utilizzati e aggiornati facendo riferimento agli uffici dell'amministrazione normalmente preposti al procedimento in esame, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si intende dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", che prevede che vengano dettate disposizioni modificative e integrative al vigente regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Tale regolamento di delegificazione novella, quindi, il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, concernente: "*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*".

Gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione delle disposizioni innovative introdotte con il presente provvedimento sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica.

Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, si è ritenuto opportuno prevedere espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



28 DIC. 2012

5858

504
18

34
B. C. K



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

20 DIC. 2012

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma,



All' Ufficio Legislativo - Economia

Prot. Nr. 112361
Rif. Prot. Entrata Nr. 112304
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di d.P.R. concernente: "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, si rappresenta di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Pertanto, si restituisce il testo bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
28 DIC. 2012
Prot. n. 1871P

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

[Handwritten mark]

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONCERNENTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 146,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente il Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del ...;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "da realizzarsi su aree o" è aggiunta la seguente: "beni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni,



relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. In caso di variazioni progettuali l'istanza, ove riguardi interventi di non lieve entità, è soggetta al procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del Codice”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione.”

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dal seguente: “Art. 2 - *Semplificazione documentale*. 1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato assevera altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con riferimento alla parte dell'intervento che comporta un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Nei casi indicati nel successivo comma 3 la scheda deve essere predisposta con le modalità ivi specificate.

3. Per gli interventi di lieve entità di cui ai numeri 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 41 dell'Allegato I al presente decreto, che riguardano immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, la scheda di cui al comma 2 ed il relativo corredo documentale e fotografico sono predisposti con particolare attenzione ai beni e ai valori storico-culturali, naturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento, nonché ai livelli di tutela rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, ed evidenziando la congruità paesaggistica delle soluzioni proposte sotto il profilo morfo-tipologico, dei rapporti dimensionali, dei materiali, delle finiture e delle cromie.

4. Alla presentazione della domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'amministrazione competente al rilascio



dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica all'istante, rispettivamente, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, gli ulteriori documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza è dichiarata improcedibile.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, l'asseverazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia presentata all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, e ne dà immediata comunicazione al richiedente.”;

c) al comma 3, dopo le parole: “piano paesaggistico” sono aggiunte le seguenti: “, anche solamente adottato,” e dopo le parole: “di pubblico interesse” è aggiunta la seguente: “paesaggistico”;

d) al comma 4, terzo periodo, le parole: “entro i successivi 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro i 10 giorni successivi”;

e) il comma 5 è soppresso;

f) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole “e rilascia” è aggiunta la seguente: “tempestivamente” e sono sopresse le seguenti parole: “senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.”;

g) al comma 8, al primo periodo dopo le parole “all'interessato” sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,” e il **quarto** periodo è soppresso;

h) al comma 10, dopo le parole: “non vincolante” sono aggiunte le seguenti: “e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta”;

i) il comma 11 è soppresso.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, l'autorità preposta alla gestione del vincolo provvede a trasmettere alla soprintendenza, con apposita evidenziazione, anche concordata, gli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata”.

ART. 5

(Modifiche all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento di volumetria relativo al medesimo immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
2. Interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.
3. Interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti accessori o di superfetazioni manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; lievi modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari e terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili.
6. Modifiche che si rendono indispensabili per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq e installazione di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq.
9. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta.
10. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).
11. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti



modifiche puntuali dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero la realizzazione o la modifica di volumi tecnici.

12. Realizzazione o modifica di cancelli e recinzioni e costruzione di muri di contenimento del terreno con altezza non superiore a metri 1,50.

13. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti, anche con incrementi di altezza non superiore al 20% dell'altezza preesistente.

14. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.

15. Realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c del Codice.

16. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.

17. Posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'articolo 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.

18. Collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.

19. Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazione di roatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, marciapiedi e percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; installazione di manufatti necessari per la sicurezza della circolazione; realizzazione di parcheggi a raso, a condizione che assicurino la permeabilità del suolo; sistemazione e arredo di aree verdi; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'iter di formazione dello strumento urbanistico.

20. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.

21. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.

22. Installazione di cabine per impianti tecnologici, ovvero sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione.



23. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
24. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.
25. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni.
26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.
27. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc ed opere di recinzione e sistemazione correlate.
28. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.
30. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 30 mq.
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di ridotti manufatti in soprasuolo.
32. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 ml ed esclusivamente per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi e di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
35. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
36. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.
37. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove non ricompresi in aree sottoposte a vincolo ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fermo restando che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-culturale.

38. Manufatti realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.

39. Interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a trenta e fino a centottanta giorni, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione l'occupazione temporanea fino a trenta giorni, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico o delle regole d'uso contenute nel provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico.

40. Strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero.

41. Varianti, in corso d'opera, di lieve entità al progetto originariamente autorizzato, anche relative a modeste traslazioni dell'area di sedime dell'intervento autorizzato, purché non comportino inottemperanza a prescrizioni concernenti il posizionamento di singoli manufatti, nonché a modifiche alla sagoma degli edifici, limitatamente a quelle conseguenti agli interventi di lieve entità di cui ai numeri 4, 5 e 6 del presente allegato.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.14/2013/30

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000707 P-4.23.2.21

del 01/02/2013



7535547

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
- Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport

(per interoperabilità)

SEDE

Al Ministero per i beni e le attività culturali

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: Intesa sullo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Intesa ai sensi dello stesso art. 146, comma 9, del decreto legislativo n.42 del 2004.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, sullo schema di decreto in oggetto.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

PR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Repertorio n. 10/cv del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013

VISTO l'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede l'emanazione del regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con questa Conferenza, che stabilisce procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni modificative al regolamento di cui all'art. 146 del decreto legislativo sopracitato;

VISTO lo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. suindicato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della PCM con nota n. 21 del 3 gennaio 2013 e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 90 del 7 gennaio 2013;

PR

A





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2013 sia le Regioni che l'ANCI hanno presentato documenti contenenti osservazioni e proposte emendative sul provvedimento in esame (allegati 1 e 2);

VISTA la nota prot. n. 352 del 18 gennaio 2013 con cui la Segreteria di questa Conferenza ha diramato i predetti documenti chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di esprimersi in merito all'accogliibilità delle predette proposte emendative, di concerto con le altre Amministrazioni centrali competenti;

VISTA la nota del 18 gennaio 2013 del Ministero per i beni e le attività culturali, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 398 del 21 gennaio 2013, con la quale detto Ministero ha ritenuto possibile che possano trovare accoglimento tutte le proposte emendative avanzate dalle Regioni e dall'ANCI, ad eccezione per la richiesta, formulata dall'ANCI, concernente l'innalzamento da trenta a novanta giorni del termine di esenzione dal regime autorizzatorio per le occupazioni temporanee di suolo di cui al punto 39 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010;

VISTA la nota prot. 21/30/1/352 del 21 gennaio 2013, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha espresso assenso sulla posizione espressa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la predetta nota del 18 gennaio 2013;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l'intesa,
- l'ANCI ha espresso l'intesa con la raccomandazione contenuta in un documento consegnato in seduta (all. 3);

SANCISCE INTESA

sullo schema di D.P.R. recante il regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nei termini di cui in premessa e con le osservazioni ed emendamenti contenuti nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE

Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

CA
RR

Att. 1

conseguito nella
riunione tecnica
del 17-01-2013

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COMMISSIONE AMBIENTE E ENERGIA – AMBITO PAESAGGIO
Coordinamento tecnico interregionale del 17 GENNAIO 2013

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ,
A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22
GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Le Regioni:

- **esprimono** apprezzamento per l'iniziativa del Governo di predisporre un regolamento recante disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 al fine di "precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali", ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
- **condividono** gli intenti e le finalità dello schema di decreto in oggetto, volto ad agevolare il ricorso al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, attraverso una più coerente razionalizzazione dell'iter amministrativo ed una più confacente sistematizzazione e precisazione delle tipologie di interventi di lieve entità ammesse a procedimento semplificato;
- **evidenziano** la necessità di individuare un percorso "realmente" semplificato di autorizzazione paesaggistica in presenza di strumenti di pianificazione elaborati in copianificazione dal MiBAC e dalle Regioni, in conformità allo spirito del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fa della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra livelli di Governo lo strumento per la realizzazione della pianificazione paesaggistica;

tutto ciò premesso


esprimono avviso favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proponendo le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 3 sia riproposta la formulazione elaborata dal Gruppo di lavoro MiBAC/Regioni/ANCI;
 - b) al n. 19 dell'Allegato 1, le parole "già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica" siano sostituite dalle seguenti: "già valutati a fini paesaggistici";
 - c) al n. 37 dell'Allegato 1, la parola "organici" sia soppressa.
- **richiedono** infine con forza al Governo l'impegno a rivedere le disposizioni della parte III del Codice nell'ottica di un più efficace riconoscimento dell'attività di pianificazione ai fini di una effettiva semplificazione procedurale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.



All. 2

Conseguito nella
Commissione tecnica
del 17.01.2013



Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
via della Stamperia, 8
ROMA


e, p.c.

Ministero per i beni e le
Attività Culturali
Ufficio legislativo
ROMA

oggetto: Schema di DPR recante regolamento di modifica del DPR 9 luglio 2012, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Proposte di emendamento.

Con riferimento allo schema di DPR in oggetto, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 22.12.2012, si propongono i seguenti emendamenti:

art. 2, comma 1, ultimo periodo	E' opportuno conformarsi alla consolidata formulazione di cui all'art. 149 del Codice, modificando la locuzione "(...) comporta un'alterazione dei luoghi (...)" come segue: "(...) comporta un'alterazione dello stato dei luoghi (...)".
art. 2, comma 3	Occorre evitare un inutile aggravio documentale per l'edificato di recente origine privo di interesse paesaggistico e/o storico-testimoniale frequentemente ricompreso nella tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice: al riguardo il riferimento a tale tipologia di vincolo andrà opportunamente 'circoscritto', inserendo nel comma una apposita specificazione ("limitatamente agli immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici") Come a suo tempo concordato all'interno del Gruppo di lavoro, si propone di inserire nell'elencazione delle fattispecie per le quali l'istanza di autorizzazione semplificata deve essere accompagnata da un corredo documentale più accurato anche le voci nn. 1, 2 e 15 dell'Allegato. Corrispondentemente, nell'Allegato, si propone l'eliminazione dalle medesime voci del riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice. Per converso, appare inopportuno prevedere un aggravio del corredo documentale per la voce relativa agli interventi di lievi entità che riguardano le coperture e le recinzioni (voci n° 5 e 12 dell'Allegato, nella versione novellata). Se ne propone pertanto l'eliminazione dall'elenco contenuto nel presente comma.




art. 4, comma 1	La locuzione <i>"In tali casi comunica all'istante (...)"</i> può generare fraintendimenti. Meglio utilizzare il termine <i>"interessato"</i> , oppure <i>"richiedente"</i> , come nel testo vigente.
	Per maggiore chiarezza interpretativa, al penultimo periodo è opportuno aggiungere la parola <i>"suddetto"</i> prima della parola <i>"termine"</i> .
art. 4, comma 8	La soppressione del quarto periodo del comma 8 appare suscettibile di determinare una contraddizione nei poteri del Soprintendente quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità fosse assoggettata <i>"a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice"</i> : in tali casi infatti il Soprintendente da un lato non potrebbe esprimere parere vincolante mentre dall'altro potrebbe paradossalmente adottare direttamente un provvedimento di rigetto dell'istanza. Si propone pertanto la conferma del periodo in questione.

Allegato

Voci nn. 1, 2 e 15	Si propone di eliminare il riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) del Codice (vedi emendamenti all'art. 2 comma 3). In subordine si propone di mantenere il suddetto riferimento solo per la voce n° 2, relativa agli <i>"interventi di demolizione e ricostruzione, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti"</i> , adeguando corrispondentemente l'elenco di cui all'art. 2 comma 3.
Voce n° 14	Si propone di inserire nelle tipologie di <i>"interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti"</i> da considerarsi di lieve entità, anche le <i>"piscine di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, con superficie non superiore a 40 mq e la cui realizzazione non comporta modifiche del profilo altimetrico del terreno"</i>
Voce n° 18	Per evitare discriminazioni prive di rilievo ai fini paesaggistici la <i>"collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici"</i> oltre che <i>"al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi"</i> va estesa anche ad <i>"altre attività economiche"</i> ad essi assimilabili (ad esempio attività di servizio quali sportelli bancari, agenzie, ricevitorie, istituti di bellezza, lavanderie, etc.)
Voce n° 37	L'aggettivo <i>"organici"</i> appare pleonastico.
Voce n° 39	L'ipotesi di esentare dall'autorizzazione paesaggistica solo le occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni appare eccessivamente restrittivo ed in concreto poco gestibile. Si propone quantomeno di: - uniformare la disciplina ai 90 giorni di 'esenzione', come per l'attività edilizia libera ex art. 6 del DPR 380/2001; - aggiungere al testo, per evitare artificiosi aggiramenti della norma, la seguente specificazione: <i>"è altresì soggetta ad autorizzazione semplificata l'istanza di prolungamento dell'occupazione temporanea per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello inizialmente assentito dall'amministrazione competente, ancorché inferiore a novanta giorni"</i> .
Voce n° 41	Appare opportuno uniformare alla disciplina edilizia la locuzione <i>"varianti in corso d'opera"</i> , eliminando le virgole.





ACC. 3

CONSEGNA TO NELLA SECU
DEL 2 GEN. 2013



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

**CONFERENZA UNIFICATA
24 gennaio 2013**

Punto 18) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL
D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N.139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA, A
NORMA DELL'ART.146, COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO
22 GENNAIO 2004, N.42**

Si formula **INTESA** con la raccomandazione di:

- valutare, in sede di definitiva approvazione del provvedimento, l'opportunità di estendere da 30 a 90 giorni l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi consistenti nella "occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili" (voce n° 39 dell'allegato), specificando che tale esenzione non si estende (ovviamente) alle "strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero" identificate dalla successiva voce n° 40. La presente raccomandazione è motivata da evidenti esigenze di snellezza amministrativa nell'organizzazione e gestione di fiere, manifestazioni, spettacoli, rassegne periodiche, etc. con durata superiore ad un mese;
- dare al più presto continuità all'attività del gruppo di lavoro MiBAC-Regioni-ANCI per completare l'aggiornamento e la razionalizzazione delle disposizioni riferite ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 146, 149, 167 e 181 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004127-13/03/2013
Ci. 02.02.01/13.18Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"

Si trasmette, ai fini del successivo iter procedurale, il parere reso dal
Consiglio di Stato, in data 11 marzo 2013, sullo schema di provvedimento in
oggetto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Paolo Carpentieri



Handwritten notes and a circular stamp in the top right corner.

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *1136*

Roma, addì *11 marzo 2013*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
363/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER INTERVENTI
LIEVE ENTITÀ (MODIFICA DPR
139/2010)

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio-2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI UFFICIO
LEGISLATIVO

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004005-11/03/2013
Cl. 02.02.01/13.18

Numero MBG 93 e data 1/03/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00363/2013

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - ufficio legislativo.

Schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, concernente procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 42.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. MBAC – UDCM Legislativo 0001919 del 4 febbraio 2013 CL.02.02.01/13.18, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliete Bruno Mollica;

[Handwritten signature]

Premesso e considerato;

I-Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Sezione reca disposizioni modificative ed integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Riferisce altresì che l'intervento trova base normativa nell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di sviluppo, il quale stabilisce che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni delle attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative ed integrative al citato regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, "al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali" rispetto a quanto disposto dal predetto D.P.R. n. 139 del 2010.

Ciò in ragione delle difficoltà applicative emerse nel regime del regolamento del 2010 e di una sostanziale "complicazione" del quadro giuridico di riferimento.

Lo schema proposto mira a consentire – espone ancora la relazione – l'applicazione del regime semplificato a tutti gli interventi di lieve

entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo al quale è assoggettata l'area sulla quale l'intervento deve essere realizzato, limitando solo a pochi casi l'esclusione dal regime autorizzatorio semplificato, fermo restando un maggiore affinamento della documentazione illustrativa del progetto nei casi in cui la semplificazione era, nel testo vigente, esclusa del tutto, prevedendosi, in tale ipotesi, un particolare approfondimento e arricchimento contenutistico nella relazione paesaggistica semplificata già prevista a corredo del progetto nell'ambito della procedura semplificata; restano altresì esclusi dalla "semplificazione" gli interventi di maggiore impatto (indicati nell'allegato) da realizzare su immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) del Codice (nonché, per la fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell'ambito di centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968); rimane inoltre esclusa dal regime semplificato l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte al vincolo di c.d. "bellezza individua" ai sensi dell'articolo 136, lett. a) e b) del Codice.

Rileva infine la relazione che lo schema proposto costituisce il risultato di una elaborazione condivisa dalle Regioni e dagli enti locali, che tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni coinvolte, nell'ambito della prioritaria finalità di tutela del paesaggio, garantendo, nel contempo, uno snellimento delle procedure, al fine di fornire una rapida risposta alle istanze dei

cittadini.

II-Lo schema si compone di sei articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca modifica all'articolo 1 del D.P.R. n. 139 del 2010.

Al comma 1 viene precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità, soggetti al regime dell'autorizzazione semplificata "le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute".

Al comma 2 si prevede che potranno essere apportate "specificazioni e rettificazioni" all'elenco di cui all'allegato 1 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del D.P.R. n. 139 del 2010 specificando, in particolare, in quattro commi, gli oneri documentali gravanti sul privato con asseverazione dei soli aspetti urbanistico-edilizi aventi rilievo paesaggistico, nonché i contenuti della documentazione con riguardo ad una serie di interventi ove concernenti immobili soggetti a tutela ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, indicati nell'allegato, riducendo al minimo le ipotesi di esclusione dalla procedura semplificata.

L'articolo 3 – che modifica ed integra l'articolo 4 del D.P.R. n. 139 del 2010 – reca, in 10 commi, una serie di prescrizioni di carattere procedurale, sempre nel contesto di un “alleggerimento” dei relativi adempimenti a carico del privato; prescrizioni di carattere procedurale sono contenute anche nell'articolo 4, che modifica l'articolo 5 del precitato D.P.R. n. 139 del 2010.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'allegato 1 al D.P.R. n. 139 del 2010 con il nuovo allegato, in cui sono elencate le categorie di interventi di “lieve entità” sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

III-Rileva la Sezione che lo schema regolatorio si pone in coerente attuazione della richiamata disposizione primaria; devono essere peraltro formulate alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

Va in primo luogo rilevato che la relazione illustrativa non risulta corredata dalle relazioni concernenti l'analisi tecnico-normativa (A.T.N., ai sensi della direttiva PCM 27 marzo 2000) e l'analisi d'impatto sulla regolamentazione (A.I.R.), ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

Peraltro la considerazione che l'intervento regolatorio si colloca

correttamente nel solco della normativa primaria (ferme restando le osservazioni di seguito esposte) orienta il Collegio a prescindere da decisioni di natura interlocutoria, anche avuto riguardo ad esigenze di celerità nell'espletamento dell'odierno compito consultivo.

Quanto sopra non senza invitare l'Amministrazione ad attenersi, per l'avvenire, alla scrupolosa osservanza degli obblighi prescritti dalle precitate disposizioni.

Ciò posto, relativamente al preambolo, si osserva preliminarmente che l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5- che costituisce la base normativa primaria dell'intervento regolatorio – non richiede, ai fini dell'emanazione dello stesso, il “concerto” con il Ministro degli affari regionali il turismo e lo sport (peraltro neppure allegato in atti): tale riferimento va quindi espunto dal testo.

Si suggerisce, inoltre, quanto al terzo “Visto”, di inserire, al terzo rigo, dopo la parola “regolamento”, le parole “da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni” nonché, dopo la parola “autorizzazione”, la parola “paesaggistica”.

Nel periodo concernente il parere del Consiglio di Stato, la parola “Visto” va sostituita con la parola “Udito”.

Relativamente all'articolato, va osservato che la norma primaria di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 5 del 2012 demanda specificatamente ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del

1988 la definizione delle "ipotesi di interventi di lieve entità" e delle "ulteriori semplificazioni procedurali".

L'articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento rimette invece ad un mero decreto ministeriale l'adozione di "specificazioni e rettificazioni all'elenco" di cui al comma 1 (che forma parte integrante del regolamento stesso) "fondate su esigenze e motivazioni tecniche nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione".

Tale prescrizione incide chiaramente sulla "individuazione stessa degli interventi di "lieve entità" e sulla "documentazione" richiesta ai fini dell'autorizzazione – nel che è l'essenza stessa dell'odierna modifica – demandandone la previsione ad un organo diverso da quello cui il legislatore ha assegnato il potere di normazione secondaria.

Né orienta per diverso assunto la considerazione che le "specificazioni e rettificazioni" di cui trattasi debbano essere fondate su "esigenze e motivazioni tecniche": basti scorrere l'elenco degli interventi di "lieve entità" analiticamente indicati nell'allegato 1 per pervenire alla conclusione che le tipologie degli interventi medesimi sono, nella quasi totalità, di natura tale da essere suscettibili di stravolgimento (quanto alla loro inclusione o meno nell'elenco) proprio per effetto di scelte "tecniche" (dimensioni, altezze, volumetrie, etc.); quanto alle rettificazioni concernenti la "documentazione" richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata,

non può sfuggire all'interprete della disposizione che la "documentazione" costituisce essa stessa l'elemento cardine dell'intervento di semplificazione, sì da non poter essere rimessa alle scelte di un soggetto non contemplato dalla norma primaria.

In estrema sintesi va rinvenuta nella scelta del legislatore relativa all'uso dello strumento normativo di cui all'articolo 17, comma 2, citato la preclusione di interventi regolatori di modifica delle determinazioni predisposti ad opera di un "decreto" ministeriale, con evidente "degradazione della fonte".

Di tale rilievo dovrà tenere adeguatamente conto l'Amministrazione nell'ulteriore corso dello schema di regolamento.

Una ultima considerazione va espressa in ordine alla disposizione dell'articolo 4, comma 8, nella parte in cui viene integrato il testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2012, e cioè laddove si precisa che "in caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione".

Si ravvisa in proposito l'esigenza di una maggiore chiarezza espositiva in punto di correlazione con il periodo immediatamente precedente circa la competenza all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal privato.

In ordine all'Allegato 1, sembra al Collegio che debba essere considerata l'opportunità di specificazioni relativamente ai seguenti

punti:

a) n. 17, circa la individuazione della "collocazione consimile a ciò preordinata" per la installazione di insegne;

b) n. 18, circa la definizione delle "piccole dimensioni" delle tende da sole escludenti la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;


c) n. 39, nella parte in cui, nell'escludere la necessità di autorizzazione per le occupazioni temporanee "fino a trenta giorni" non prevede strumenti di verifica della data di inizio delle occupazioni medesime.

IV-In conclusione, può esprimersi parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, in ordine allo schema di regolamento proposto.

L'ESTENSORE
Bruno Mollica



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO
(Massimo Meli)





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ACG/34/BWL5/18720

Roma,

28 DIC. 2012

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e legislativi**

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO EGIAITIVO - FINANZE

**AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO**

L O R O S E D I

OGGETTO: Schema di D.P.R. concernente : "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

Si restituisce, per il seguito di competenza, il provvedimento indicato in oggetto munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

